REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONECALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia	Presidente
Facciorusso Sabrina	Primo Referendario relatore
Guido Tarantelli	Primo Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23610** del registro di segreteria, sul conto n. 39943, **reso dall'agente contabile** rettore Giovambattista De Sarro, **consegnatario delle azioni** dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione conclusiva depositata l'8 ottobre 2024 dal Magistrato relatore;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 13/11/2024, il P.M. dott. Costantino Nassis, che concludeva come da verbale d'udienza

F A T T O

1. Con la **relazione n. 202 del 30/6/2023**, il Magistrato istruttore ha inizialmente rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 39943, reso dall'agente contabile rettore Giovambattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

1.1. In proposito, il Magistrato istruttore anzitutto evidenziava che il conto giudiziale era stato redatto utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni, ivi

esponendo l'invarianza dei dati con riguardo ad un'unica società partecipata oggetto del conto (ICT Next Scarl), per la quale ad inizio e al 31.12.2019 l'Università aveva n. 1 azione del valore di € 4.000,00.

Il Magistrato Istruttore, premesso che la Corte dei conti "*deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie*" (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390), evidenziava come, secondo la più recente giurisprudenza contabile, "*assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione….rappresentando l'Ente alle riunioni delle società …esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale*" (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, n. 127/2020).

Tuttavia, il Magistrato istruttore richiamava quella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui "*L'agente contabile non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)*" (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390) precisando che il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

1.2. Nel merito del conto *sub iudice*, il Magistrato relatore rappresentava che il conto in questione era stato presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, nella sua veste di agente contabile consegnatario di azioni, relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella "ICT Next Scarl". In particolare, all'esito della verifica effettuata sulle

partecipazioni dell'Ateneo era emerso che trattavasi di una società "*priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*" e che "*nel triennio precedente (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*" (anzi, dai documenti del conto si evinceva che per la ICT NEXT non sono disponibili i dati dell'intero triennio 2017-2019 per il calcolo della media del fatturato). Pertanto, alla luce delle prescrizioni di cui al D.lgs. n.175/2016, il piano di riassetto avrebbe dovuto prevederne la dismissione/cessione.

La relazione del Magistrato istruttore dava anche atto che l'Assemblea dei soci di ICT NEXT scarl aveva deliberato, in data 26.09.2019, l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione volontaria di ICT NEXT scarl. La società aveva già provveduto al rimborso ai soci delle quote di capitale sociale versate, al netto dei costi sostenuti e di un fondo spese per le ultime operazioni di liquidazione. Pertanto, la partecipazione era in via di esaurimento.

L'Istruttore riferiva che il Consiglio di amministrazione dell'Università aveva approvato all'unanimità il piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e, fra l'altro, l'uscita dalla società ICT NEXT scarl.

1.3. Tanto premesso, il Magistrato istruttore riteneva che le quote di partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre forme di partenariato a struttura privatistica, non dovessero includersi nel novero dei beni in "custodia" da assoggettare, come tali, al conto giudiziale. In particolare, la relazione citava l'articolo 12 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 16 giugno 2017 n° 100 rubricato "*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*", e la pronuncia della Cassazione SS.UU., 15 gennaio 2010, n. 519, concludendo nel senso della possibile inammissibilità del conto.

2. In seguito al deposito della relazione, con **decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 232/2023 del 3/7/2023** è quindi stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 13 dicembre 2023.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota del 30 ottobre 2023 depositata il 15/11/2023 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della relazione di irregolarità e del decreto di fissazione udienza.

3. All'**udienza del 13/12/2023**, il PM ha aderito alle conclusioni del Magistrato istruttore e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del conto.

4. In esito all'udienza del 13 dicembre 2023, con **sentenza/ordinanza n. 83/2024**, il Collegio ha dichiarato l'ammissibilità del giudizio ed ha quindi disposto la restituzione degli atti al Magistrato istruttore per il prosieguo dell'istruttoria, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 13.11.2024.

5. Con la **relazione conclusiva dell'8 ottobre 2024** il Magistrato Istruttore, all'esito dell'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, ne ha rappresentato la regolarità formale.

Ha anche dato atto che l'agente contabile ha presieduto il Consiglio di amministrazione del 3.2.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi 2019 e 2020, durante il quale si è proceduto a ratificare e convalidare la funzione di Agente contabile svolta negli anni 2019 e 2020 dai dipendenti individuati con D.D.G n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti contabili interni per la presentazione del conto giudiziale d'Ateneo.

La relazione ha quindi concluso per il discarico.

5.1. L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota depositata il giorno

11/11/2024 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della relazione conclusiva dell'8 ottobre 2024.

6. All'**udienza del 13 novembre 2024** nessuno è comparso per l'Amministrazione né per l'agente contabile. Per l'Ufficio del Pubblico Ministero è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis.

Data per letta, con il consenso del Pubblico Ministero, la relazione del Giudice relatore, il Pubblico Ministero si è associato alla richiesta di discarico del Magistrato Istruttore.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La regolarità formale del conto.

Deve in primo luogo rilevarsi la regolarità formale del conto giudiziale in esame. Il conto, infatti, risulta sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.

Lo stesso è corredato da tutta la documentazione necessaria per l'esame, ossia: **(i)** la delibera del Consiglio di amministrazione del 29.12.2020 avente ad oggetto "approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016", con la quale il C.d.A. ha approvato il documento all. A "*Piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019*" e relativi allegati, volto a razionalizzare e valorizzare le proprie partecipazioni; **(ii)** il verbale del collegio dei revisori n. 21/2021 sul Piano di riassetto delle partecipate; **(iii)** il verbale del 19.1.2022 di avvenuta parificazione dei conti giudiziali presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019; **(iv)** la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori del 21.1.2022 sulla parificazione

dei conti giudiziali degli agenti contabili esercizi 2019 e 2020; **(v)** la delibera del Consiglio di amministrazione del 3.2.2022 di ratifica e convalida la funzione di Agente contabile svolta negli anni 2019 e 2020 dai dipendenti individuati con D.D.G n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti contabili interni per la presentazione del conto giudiziale di Ateneo e di approvazione delle modalità di resa del conto giudiziale e di presentazione del conto alla Corte dei conti.

La gestione è stata rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia degli stessi, vale a dire: partecipazione in Società ICT-NEXT S.c.a.r.l. (società in liquidazione); reca poi il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio 2019 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 4.000,00), dati che rimangono invariati al 31 dicembre 2019.

Sicché, sul piano formale, il conto è certamente scevro da censure.

2. Nel merito.

Nel merito, come anticipato, dall'esame del conto e dalla documentazione a corredo non sono emerse perdite di esercizio.

L'agente contabile consegnatario di azioni, in quanto Rettore dell'Ateneo, ha presieduto il Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 avente ad oggetto "*approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", durante il quale si è evidenziato che la ICT-NEXT S.c.a.r.l. (società in liquidazione) è una società consortile a responsabilità limitata costituita il 4/12/2018 con sede a Rende (CS), società, questa, configurata quale soggetto gestore del Polo di Innovazione "ICT Calabria" ammesso al finanziamento della Regione Calabria nell'ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, nella

quale l'Ateneo in questione partecipa con una quota capitale pari al 4%, corrispondente ad € 4.000,00; si è evidenziato in tale seduta che nel mese di Aprile 2019 la ICT-NEXT S.c.a.r.l. ha notificato alla Regione Calabria la rinuncia al finanziamento, tenuto conto che le modalità di rendicontazione delle spese del personale dei soci – delineate dalla Regione Calabria – avrebbero potuto inficiare la fattibilità del progetto stesso; pertanto, a seguito della sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale, l'Assemblea dei Soci ha deliberato in data 26/09/2019 l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della società, nonché provveduto sia al rimborso ai soci delle quote di capitale versato e al netto dei costi sostenuti, sia alla previsione di un fondo spese per le ultime operazioni di liquidazione; la partecipazione è pertanto in via di esaurimento.

In assenza di rilievi di qualunque tipo da parte dell'Istruttore, e considerata l'assenza di perdite di esercizio, il conto può essere ammesso a discarico.

3. Nulla per le spese, non essendosi l'agente contabile avvalso del ministero di un difensore.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale in esame e, pertanto, ammette a discarico l'agente contabile.

Nulla per le spese.

Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE

Primo Ref. Sabrina Facciorusso Cons. Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 25/11/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente